

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 653 del 7 maggio 2013

Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell'art. 15, del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Periodo 2013-2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Approvazione della Direttiva per la presentazione dei progetti formativi per il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici da fonti rinnovabili. La Direttiva disciplina anche i percorsi di aggiornamento e di qualifica professionale di base.

L'Assessore Elena Donazzan, di concerto con l'Assessore Massimo Giorgetti, riferisce quanto segue.

Il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" ha stabilito che a decorrere dal 1 agosto 2013 i requisiti tecnico-professionali degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili si intendono posseduti a seguito di un adeguato periodo di formazione e del superamento di un percorso formativo di qualificazione professionale.

Il suddetto D.Lgs. 28/2011 rimanda al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 per la definizione dei requisiti tecnico-professionali degli installatori. Tale decreto ministeriale stabilisce, all'articolo 3, che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti, la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato, infine, disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).

Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio precisato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'esame della Giunta Regionale anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 del D.Lgs. 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, l'ammissione al corso di qualificazione professionale.

L'esperienza consolidata negli anni, ha consentito di impostare un modello di Direttiva che potesse rappresentare un punto di equilibrio fra il rigore dell'azione amministrativa e la flessibilità richiesta dal sistema di riferimento. A tal proposito la Direttiva che si propone all'approvazione della Giunta prevede una vigenza pluriennale con due finestre all'anno per la presentazione dei progetti.

Va precisato che i percorsi formativi, riconosciuti ai sensi della L.R. n. 10/1990, senza oneri a carico del bilancio regionale, dovranno realizzarsi secondo le disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Data la possibilità di un aggiornamento delle norme e disposizioni che regolamentano la Direttiva di cui si propone l'approvazione e la contestuale vigenza pluriennale della stessa, si rappresenta l'opportunità di incaricare la competente Direzione regionale Formazione, sentita la U.P. Energia, dell'esecuzione del presente atto anche attraverso l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che eventualmente dovessero rendersi necessari ai fini di una efficace applicazione delle disposizioni della Direttiva, Allegato B.

Ciò premesso, si propone di approvare, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- l'avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;
- la Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B;
- gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C.

Le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite, con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia, in sede di prima applicazione entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia.

La valutazione dei progetti che perverranno sarà effettuata dal nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

La Giunta regionale

- Udito il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

- Visto il Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE";

- Vista la Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- Visto il Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

- Visto lo "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011", approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013;

- Viste le LLRR n. 10/1990 e 19/2002 e successive modifiche e integrazioni;

- Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente approvati, l'Avviso pubblico per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato A;
3. di stabilire che l'Avviso pubblico suddetto, Allegato A, venga pubblicato per ciascuna delle annualità di vigenza;
4. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la relativa Direttiva per la presentazione di progetti formativi per installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), Allegato B e gli Adempimenti per la gestione delle attività, Allegato C;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento regionale e relativi allegati dovranno essere spedite con le modalità previste dalla citata Direttiva, Allegato B, alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione - Fondamenta S. Lucia, 23 - 30121 Venezia in sede di prima applicazione, entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, pena l'esclusione. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti al nucleo di valutazione nominato dal Dirigente Regionale della Direzione Formazione;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di incaricare la Direzione regionale Formazione, sentita la U.P. Energia, dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti di aggiornamento che dovessero rendersi necessari ai fini di un'efficace applicazione delle disposizioni della citata Direttiva, Allegato B;
9. di incaricare la Direzione regionale Formazione di comunicare l'attivazione del programma di formazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'art. 15 comma 3 D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28;
10. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

 REGIONE DEL VENETO giunta regionale – 9 ^a legislatura	
ALLEGATO B Dgr n.	del pag. 1/21



Direttiva per la presentazione di progetti per

**Installatore e manutentore di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (FER)**

(D.Lgs. 28/2011)

2013-2016

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 2/21	
--------------------------	------------	-----------	--

Indice

1.	Riferimenti legislativi e normativi.....	3
2.	Obiettivi generali	3
3.	Tipologie progettuali	4
4.	Destinatari.....	5
5.	Riconoscimento dei crediti professionali e formativi.....	6
6.	Aiuti di stato	6
7.	Definizione delle figure professionali	6
8.	Metodologia	6
9.	Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	8
10.	Requisiti dei docenti.....	8
11.	Requisiti di strutture ed attrezzature	9
12.	Forme di partenariato	9
13.	Delega	9
14.	Risorse disponibili e vincoli finanziari.....	9
15.	Modalità e termini per la presentazione dei progetti	9
16.	Procedure e criteri di valutazione.....	10
17.	Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie.....	11
18.	Comunicazioni.....	11
19.	Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi	12
20.	Indicazione del foro competente	12
21.	Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.....	12
22.	Tutela della privacy.....	12
23.	Rinvio alla normativa vigente	12

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 3/21	
--------------------------	------------	-----------	--

1. Riferimenti legislativi e normativi

Il presente bando viene emanato nell'ambito del seguente quadro normativo e relative disposizioni:

- L.R. n. 10 del 30 gennaio 1990, "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro";
- L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
- DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione";
- DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo;
- Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008 n.37;
- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- "Standard formativo per l'attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del D. Lgs. 28/2011", approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013.

2. Obiettivi generali

La direttiva in esame si inserisce nel quadro generale dell'offerta di formazione finalizzata alla qualificazione delle figure professionali che necessitano di una specifica abilitazione ai fini dell'esercizio di un'attività professionale.

Con la presente direttiva sono disciplinati, in particolare, i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.Lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere determinati requisiti professionali (art. 4).

L'articolo 15 del D.Lgs 28/2011, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 37/2008, specifica che, per i soli soggetti di cui alla lettera c), deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER è conseguita a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale che è stato disciplinato con lo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 (di seguito, standard regionali).

Lo stesso atto prevede che tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, sono tenuti alla frequenza di percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al punto 5 degli standard regionali.

Va richiamato che la formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 28/2011, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 4/21	
--------------------------	------------	-----------	--

fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal documento sopra citato e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

Infine va precisato che con il presente provvedimento si intende proporre all'approvazione anche uno specifico percorso a qualifica destinato ai soggetti esclusi dall'art. 15 D.Lgs 28/2011. In buona sostanza si tratta di quanti sono privi di un titolo o attestato di formazione professionale. Il conseguimento dell'attestato di qualifica professionale consentirebbe di essere ricompresi alla lettera c) art. 4 D.M. 37/2008, quindi, almeno in prospettiva, di essere ammessi al corso di abilitazione.

Data la concreta possibilità di un'evoluzione normativa o disciplinare in relazione alle tematiche oggetto della presente Direttiva, ferma restando l'impostazione complessiva della presente Direttiva, è dato mandato al Dirigente Regionale della Direzione Formazione, sentita la U.P. Energia, di provvedere all'approvazione dei provvedimenti di aggiornamento che dovessero eventualmente rendersi necessari.

3. Tipologie progettuali

I progetti che possono essere presentati in adesione alla presente Direttiva sono relativi alle seguenti tipologie:

<i>Tipologia</i>	<i>Monte ore</i>	<i>Target</i>
Tipologia 1: Abilitazione ¹	80	qualifica professionale di settore
Tipologia 2: Aggiornamento	16	abilitazione professionale installatore FER
Tipologia 3: Qualifica professionale	600	maggiore età

TIPOLOGIA 1 "Abilitazione"

Il percorso di abilitazione professionale è conforme agli standard regionali, reperibili all'Appendice 1 alla presente direttiva, ai quali si rimanda per quanto non direttamente disciplinato dalla presente direttiva.

Data la diversità degli impianti sono definiti quattro diversi percorsi a valle di un modulo unico propedeutico.

Per quanto concerne i descrittori della figura, e le competenze previste in esito al percorso, si rimanda all'Allegato 1 agli standard regionali.

Ai fini dell'ammissione all'esame finale è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% del monte ore complessivo.

Le modalità d'esame e la composizione della Commissione saranno definite con successivo provvedimento del Dirigente Regionale della Direzione Formazione.

Al superamento dell'esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato, in coerenza con gli standard regionali.

TIPOLOGIA 2 "Aggiornamento"

L'aggiornamento è obbligatorio a cadenza triennale, a partire dal 1 agosto 2013.

La durata minima dell'aggiornamento è di 16 ore ed è prevista una frequenza obbligatoria per il 100% del monte ore. A conclusione di ciascun intervento è rilasciato all'utente un attestato di frequenza su modello regionale.

TIPOLOGIA 3 "Qualifica professionale"²

¹ Ai fini della presente direttiva, il percorso di 80 ore disciplinato dallo Standard formativo approvato in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/R10b/C9 del 24 gennaio 2013 è convenzionalmente denominato "Abilitazione". Tale scelta trae origine dalla volontà di evitare equivoci o malintesi tra i termini "qualificazione professionale" e "qualifica professionale": mentre il primo viene solitamente adottato in relazione ai percorsi che consentono l'esercizio dell'attività di responsabile tecnico, il secondo evidenzia il livello di competenza acquisito dall'utente del percorso formativo.

² Al fine di garantire la possibilità di accedere ad un percorso di qualifica professionale anche a chi ne fosse sprovvisto.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 5/21	
--------------------------	------------	-----------	--

Il percorso formativo di qualifica professionale di base per “Installatore e manutentore di impianti” deve avere una durata di 600 ore, al netto delle prove d’esame.

Le competenze minime che devono essere previste in fase progettuale saranno successivamente definite.

Ciascun percorso deve prevedere una fase di stage aziendale non inferiore al 30% e non superiore al 50% della durata del percorso.

Si richiama l’importanza della fase di stage, che deve essere svolta all’interno dell’azienda, nel settore produttivo e nell’area di attività individuata. Lo stagista deve essere affiancato dal tutor aziendale.

Il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio degli interventi in ogni loro fase, e ha la responsabilità delle scelte operative compiute. Possono essere proposti anche stage all’estero e in altre regioni nonché iniziative comportanti la mobilità geografica degli utenti, purché arrecanti valore aggiunto al progetto. Il soggetto proponente deve prevedere il *reporting*³ assistito delle attività svolte durante lo stage da parte dello stagista.

Ciascun progetto formativo deve prevedere la presenza di una specifica unità formativa relativa alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Gli utenti frequentanti i percorsi formativi che raggiungono la soglia minima di presenza richiesta, pari al 70% dell’attività formativa al netto delle eventuali prove d’esame, sono ammessi a sostenere l’esame di qualifica professionale, ai sensi della legislazione vigente.

Al superamento dell’esame finale, gli utenti conseguono il relativo attestato di qualifica professionale.

4. Destinatari

I destinatari dei percorsi formativi sono:

per i percorsi di tipologia 1: soggetti in possesso di:

- attestato di qualifica professionale conseguito, ai sensi della legislazione vigente, a conclusione di un percorso formativo;
- esperienza professionale maturata per almeno 4 anni consecutivi alle dirette dipendenze di un’impresa del settore;

per i percorsi di tipologia 2: soggetti già abilitati ai sensi dell’art. 15, commi 1-2 del D.Lgs. 28/2011;

per i percorsi di tipologia 3: soggetti maggiorenni in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.

Indicazioni comuni alle tre tipologie

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi, fatta eccezione per i corsi di aggiornamento, i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto⁴;
- f) certificato⁵ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori⁶, almeno di livello A2.

Ciascun percorso formativo deve essere avviato con un massimo di 30 utenti.

³ Un modello di report è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>.

⁴ In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L’elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> [Requisiti accesso stranieri - Nuove modalità ammissione Decr 437-449-532/11](#) (zip).

⁵ Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l’aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 5 per il superamento della prova di lingua.

⁶ Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d’esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.net al link: <http://www.progettoveneto.net/site/1127/default.aspx> (clic su “questa tabella”).

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 6/21	
--------------------------	------------	-----------	--

5. Riconoscimento dei crediti professionali e formativi

Ai fini della presente Direttiva si applicano le disposizioni in ordine al riconoscimento di crediti professionali e formativi disciplinate dagli standard regionali.

In relazione ai percorsi di tipologia 1 sono definiti i seguenti crediti formativi:

- per i possessori del patentino frigoristi⁷, è previsto un credito formativo fino al 30% per il modulo specifico teorico “Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione ACS”;
- per i possessori di abilitazione precedentemente conseguita a seguito di frequenza di un corso per altra tipologia di impianti, è previsto un credito formativo relativo all’intero modulo unico propedeutico.

E’ possibile prevedere ulteriori crediti formativi in caso di frequenza, con superamento di prove di verifica, di interventi formativi aventi moduli sovrapponibili per competenze, conoscenze e modalità di verifica rispetto ai percorsi di cui alla tipologia 1.

Per i percorsi di tipologia 3, l’esperienza professionale esercitata per almeno 5 anni in impresa del settore, vale quale credito formativo per la fase di stage.

6. Aiuti di stato

Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali

Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:

- del livello di riferimento EQF⁸
- del codice SIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo⁹;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti¹⁰;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo¹¹;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali¹².

8. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti, gli obiettivi didattici e gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

A tale scopo dovranno essere privilegiate tecniche attive che partano dalla centralità dell’utente allo scopo di:

- garantire, nel rispetto del monte ore complessivo, l’equilibrio tra lezioni frontali, esercitazioni in aula con discussione e lavori di gruppo, laddove possibile con il supporto di materiali anche multimediali;

⁷ Ai sensi del DPR 43/2012 con relativa iscrizione al registro istituito dal Ministero dell’Ambiente presso le CCIAA per installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra.

⁸ European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche. La brochure è disponibile al link: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_it.pdf

⁹ SIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.

¹⁰ ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull’Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).

¹¹ [http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale\(1\).pdf](http://www.isfol.it/DocEditor/test/File/2010/Editoria%20digitale/Campi_di_formazione_Manuale(1).pdf) La classificazione permette di identificare i contenuti di attività formative e di produrre statistiche confrontabili con altri Paesi europei.

¹² <http://www.istat.it/strumenti/definizioni/professionioni/nup>

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 7/21	
--------------------------	------------	-----------	--

- favorire metodologie di apprendimento basate sul problem solving, applicate a simulazioni e problemi specifici legati alle attrezzature sia nelle condizioni di utilizzo normali e anomali prevedibili sia in quelle straordinarie e di emergenza;
- favorire metodologie di apprendimento innovative, anche in modalità e-learning e con ricorso a linguaggi multimediali.

Formazione a distanza

Nel rispetto di quanto previsto dagli standard regionali, è data facoltà ai soggetti gestori di gestire i percorsi formativi anche in modalità Fad limitatamente a:

- progetti di tipologia 1: fino al 100% della parte teorica;
- progetti di tipologia 2: fino al 100% dell'intero percorso.

Ciò premesso, si riportano una serie di elementi che vanno tenuti nella debita considerazione in caso di presentazione di progetti che prevedono attività formative in modalità Fad.

L'aula virtuale non è solo un ambiente virtuale di apprendimento ma un ambiente esteso di apprendimento in cui si svolgono "attività di apprendimento" con strumenti e tecnologie che impegnano chi apprende in azioni autentiche che portano ad apprendimenti profondi e a conoscenze utilizzabili in contesti reali.

La progettazione formativa deve prevedere il passaggio da un insegnamento trasmissivo e sequenziale ad un apprendimento collaborativo e circolare dove i formatori e gli utenti non sono solo "consumatori", ma anche "produttori" di conoscenza.

Devono essere considerate le differenze individuali di apprendimento, attraverso la presentazione di contenuti che abbiano formati differenti (video, audio, pdf, ppt, ecc...) e destinati a soggetti con differenti stili cognitivi e differenti strategie di apprendimento.

Deve essere previsto un setting di strumenti e risorse per l'apprendimento che comprenda:

- risorse didattiche strutturate di approfondimento (video, presentazioni, documenti, articoli, link, file audio, animazioni flash,...) che stimolano i soggetti in apprendimento ad essere attivi (viene chiesto ai partecipanti di operare per risolvere problemi o produrre nuova conoscenza), costruttivi e riflessivi (viene chiesto ai partecipanti di costruire consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza);
- strumenti di dialogo (blog, forum, glossari aperti, wiki,...) in cui avviene lo scambio, condivisione, e negoziazione dei significati nella comunità in apprendimento;
- esercitazioni, simulazioni e casi concreti in cui vengono sperimentate e contestualizzate le conoscenze teoriche acquisite;
- riflessioni e testimonianze che attraverso dinamiche di classe e/o in rete rendano maggiormente consapevoli i partecipanti degli apprendimenti progressivamente raggiunti nella sfera dei propri comportamenti abituali. Per le sue caratteristiche, quest'area ricopre un ruolo di grande valore aggiunto, per stimolare e auto valutare assieme un apprendimento reale e concreto tradotto in azioni.

Si deve, inoltre, presupporre una valutazione significativa che permetta di riconoscere la crescita autentica della persona in apprendimento attraverso la valutazione della comprensione profonda e non solo delle conoscenze. La valutazione autentica non incoraggia l'apprendimento meccanico, passivo, ma si focalizza sulle competenze delle persone e verifica la loro capacità di integrare efficacemente le conoscenze, aiuta i processi di apprendimento e guida la realizzazione di prodotti come documentazione del percorso.

Inoltre va previsto un setting di strumenti per la valutazione della formazione che raccolgano evidenze sui risultati raggiunti dagli utenti in relazione agli obiettivi di apprendimento, ragionino sull'efficienza e sull'efficacia delle risorse e delle azioni messe in campo nel processo di insegnamento, determinino la distanza tra obiettivi progettati e risultati raggiunti. Si propongono di seguito alcuni esempi di strumenti di valutazione da utilizzare a seconda delle situazioni e degli obiettivi:

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 8/21	
--------------------------	------------	-----------	--

- prove strutturate (es. domande che prevedono diverse tipologie di risposte: vero-falso, scelta multipla, completamento, corrispondenza, riordinamento logico) di verifica delle conoscenze utile per completare il quadro dei dati raccolti con diversi strumenti di valutazione: devono contenere quesiti strettamente legati agli obiettivi di apprendimento ed essere ben formulate nelle domande.
- schede di osservazione (es. check list): riportano in genere la dimensione oggetto di osservazione, dettagliata in comportamenti osservabili esprimendo la valutazione semplicemente secondo la dicotomia presenza (si) – assenza (no) oppure può essere espressa una valutazione su scala numerica
- compiti significativi o autentici (compiti di compilazione, di ricerca, di progettazione, di produzione di oggetti creativi, di approfondimento, ecc..) in cui generalmente viene chiesto un prodotto finale detto prodotto significativo (o autentico) che valuta la comprensione e non solo la conoscenza.
- autovalutazione: stimola nell'utente processi di consapevolezza e coscienza di sé, educa l'utente al monitoraggio costante del proprio apprendimento, sia nei risultati che nei processi, è una competenza fondamentale per la vita nella società della conoscenza al fine di mantenere l'apertura del soggetto all'apprendimento continuo.

Infine il modello deve prevedere un cruscotto di monitoraggio (reportistica) che faccia emergere gli indicatori quantitativi e qualitativi al fine di comprendere come migliorare e ritrarre il servizio formativo offerto, come promuovere la partecipazione e collaborazione, e tracciare tutte le attività previste.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

Possono presentare progetti formativi i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

essere organismo di formazione accreditato ai sensi della L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua (progetti tipologia 1 e 2) e della formazione superiore (progetti tipologia 3), presso la Regione Veneto e iscritti nell'Elenco regionale di cui al Decreto del Dirigente regionale della Direzione Formazione n. 1242 del 30/10/2003 e successive integrazioni e modifiche;

in caso di assenza del requisito suddetto;

aver già presentato istanza di accreditamento per l'ambito della formazione continua ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004. In questo caso la valutazione dell'istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data di scadenza del presente avviso¹³. In tal modo viene garantita a tutti i soggetti interessati la partecipazione alle procedure di affidamento, a condizione che il soggetto risulti accreditato al momento della stipula del contratto/atto di adesione, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Per ogni sportello, ciascun soggetto proponente potrà presentare fino ad un massimo di tre progetti, un solo progetto formativo per ciascuna tipologia.

Tipologia progettuale	Progetti presentabili	Numero interventi per progetto
Abilitazione	1	4 (1 per tipologia) ¹⁴
Aggiornamento	1	50 ¹⁵
Qualifica	1	1 ¹⁶

10. Requisiti dei docenti

I docenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

¹³ Si precisa che, secondo quanto disposto dalla citata DGR n. 359/2004, la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.

¹⁴ Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 10 edizioni.

¹⁵ Ogni intervento può essere relativo ad un percorso formativo o ad un evento seminariale.

¹⁶ Ogni intervento può prevedere un numero massimo di 20 edizioni.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 9/21	
--------------------------	------------	-----------	--

- esperienza, almeno quinquennale nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER;
- conoscenza adeguata della legislazione e della normativa nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere attività formativa anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

La documentazione attestante il possesso dell'esperienza richiesta va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

11. Requisiti di strutture ed attrezzature

Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell'Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR 359 13/02/2004) dovrà essere garantita a pena di revoca dell'autorizzazione allo svolgimento del corso.

Per le attività pratiche i soggetti gestori devono dotarsi di laboratori adeguatamente attrezzati come previsto al punto 6 "Requisiti di strutture ed attrezzature" degli standard regionali, anche attraverso attivazione di partenariati come indicato nel successivo punto 12.

12. Forme di partenariato

Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.

In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un'accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.

Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell'applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all'attuazione del percorso formativo con l'indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.

I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all'interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell'intervento al fine di formare un "soggetto competente" che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10/1990 e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

15. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:

- accesso all'area riservata del portale regionale (www.regione.veneto.it¹⁷) con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;

¹⁷ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 10/21	
--------------------------	------------	------------	--

- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata¹⁸;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo, e accompagnata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.

Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione, Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23 – 30121 Venezia a mezzo Raccomandata A.R. (o Pacco Posta Celere delle Poste Italiane o Corriere, con ricevuta che certifichi la data di spedizione) o, in alternativa, consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della suddetta Direzione¹⁹, entro e non oltre le scadenze di cui al par. 17 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Sulla busta dovrà essere riportato il seguente riferimento: “Installatore FER - 2013-2016”. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

La trasmissione della documentazione alla Giunta Regionale del Veneto – Direzione Formazione potrà avvenire anche per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it e specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “Installatore FER - 2013-2016” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.

Il formulario per la presentazione dei progetti, unitamente alla Guida alla progettazione²⁰, saranno successivamente approvati con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Formazione; il formulario sarà fornito unicamente a scopo di diffusione.

La Direzione Regionale Formazione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie²¹. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795098 - 5143- 5035;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare i numeri 041 2795131 – 5154.

16. Procedure e criteri di valutazione

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente della Direzione Formazione.

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

¹⁸ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione - Applicativo richiesta credenziali accesso - non accreditati>.

¹⁹ Al fine di evitare spiacevoli situazioni si raccomanda di verificare attentamente gli orari di apertura dell’Ufficio e di produrre una fotocopia dell’istanza su cui l’Ufficio Protocollo apporrà il timbro per ricevuta.

²⁰ La guida alla progettazione è reperibile al seguente link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²¹ Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 11/21	
--------------------------	------------	------------	--

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario.

17. Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie

Le istanze possano essere presentate in due finestre temporali per ogni anno di vigenza del presente Avviso, secondo lo schema seguente:

- | | | | |
|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| ▪ Sportello 1) | Presentazione domande | dal 1 aprile | al 30 aprile |
| ▪ Sportello 2) | Presentazione domande | dal 1 ottobre | al 31 ottobre |

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine si intende posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

In ogni caso l'istruttoria relativa alle istanze presentate in un determinato periodo sarà effettuata nei 90 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione dei progetti. Il provvedimento dirigenziale di approvazione degli esiti istruttori sarà, pertanto, emanato entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle istanze.

In sede di prima applicazione del presente provvedimento è prevista la possibilità di presentare le istanze e i relativi progetti entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Si precisa che il provvedimento dirigenziale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e nel sito istituzionale. L'elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento dirigenziale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it²² che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione dai soggetti aventi diritto.

18. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it²³ che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.

I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Nel

²² <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

²³ <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg>

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 12/21	
--------------------------	------------	------------	--

caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ del sito di servizio www.progettoveneto.net²⁴. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.

Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l'attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia agli Adempimenti amministrativi e gestionali – Allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

19. Termini per l'avvio e la conclusione dei percorsi formativi

I progetti formativi dovranno concludersi entro il 31/12/2016.

20. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21. Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Enzo Bacchiega – Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione della Direzione Formazione.

22. Tutela della privacy

La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.

Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all'uso di tali dati personali.

Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

²⁴ <http://www.progettoveneto.net/site/1057/default.aspx>

ALLEGATO B Dgr n.

del

pag. 13/21

Appendice 1



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/008/CR10b/C9

**STANDARD FORMATIVO PER L'ATTIVITÀ DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DI IMPIANTI ENERGETICI ALIMENTATI
DA FONTI RINNOVABILI (FER) - ai sensi d.lgs.28/2011**

CONTESTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente documento disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili", ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

Il DM 22 gennaio 2008, n. 37 – cui rimanda il suddetto D.lgs. 28/2011 per i requisiti tecnico professionali degli installatori - stabilisce all'articolo 3 che l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM stesso, deve possedere i requisiti professionali di cui al successivo art. 4.

L'articolo 15, individuando i requisiti tecnico-professionali dei soggetti qualificati con riferimento all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37, specifica che, **per i soli soggetti di cui alla lettera c)**, deve essere attivato un sistema basato sull'acquisizione di un idoneo titolo di qualificazione professionale.

Pertanto, dal 1 agosto 2013, per tali soggetti la qualificazione di installatore e di manutentore straordinario di impianti FER si acquisisce a seguito di un periodo di formazione, svolto ai sensi del punto 4 dell'Allegato 4 del D.lgs. 28/2011, e del superamento del percorso formativo di qualificazione professionale di cui alle presenti Linee guida.

Specificamente, invece, tutti i soggetti di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c) del D.M. 22 gennaio 2008 n.37 devono frequentare percorsi di aggiornamento, come meglio declinato al successivo punto 5.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati, nel rispetto degli elementi minimi comuni definiti dal presente documento e sulla base delle disposizioni vigenti in materia di formazione professionale.

I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20/03/2008, e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati, in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 14/21	
--------------------------	------------	------------	--

Le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente documento nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dallo statuto speciale e dalle norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

1. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CORSO

Al percorso formativo accede chi possiede un titolo o attestato nel settore di competenza conseguito, ai sensi della legislazione vigente, in materia di formazione professionale, al termine di un percorso formativo, come stabilito al punto 4 dell'allegato 4 al D.lgs. 28/2011.

Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che lo conserva agli atti.

2. ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE

Data la diversa tipologia di impianti previsti (stufe, caminetti e generatori di calore alimentati da biomasse, sistemi solari fotovoltaici e sistemi solari termici, sistemi geotermici poco profondi e pompe di calore) sono individuati **quattro standard specifici** a valle di un Modulo unico propedeutico.


Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD, ed una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all'Allegato 1).

Il Modulo unico comune e propedeutico concerne l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l'installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti alimentati da FER.

I Moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica.

La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti l'installazione fisica degli impianti e della loro manutenzione straordinaria.

Gli standard formativi di cui all'Allegato 1) costituiscono il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi, che dovranno riferirsi specificamente a ciascuna macrotipologia impiantistica di cui allo schema che segue.



Schema del corso

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 15/21	
--------------------------	------------	------------	--

3. DURATA DEL CORSO

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore così suddivise:

- 20 ore per il modulo comune;
- 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.

Le Regioni nell'ambito dei propri sistemi possono definire specifici criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in contesti formativi e/o professionali.

4. ESAME FINALE E ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza ad almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica. Quest'ultima mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.

La prova finale deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure dall'ente di formazione.

Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di *"Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili"*, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

Al fine di favorire il riconoscimento e la libera circolazione delle persone sul territorio, l'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:

- Denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione
- Dati anagrafici del titolare dell'attestato
- Titolo del corso e normativa di riferimento
- Specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione
- Durata del corso
- Firma del soggetto formatore.

Le Regioni provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d'esame e delle prove di esame nel rispetto della propria regolamentazione.

Il riconoscimento del titolo di qualificazione professionale rilasciato da altro Stato membro è effettuato sulla base dei principi e criteri di cui al Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nel rispetto dell'Allegato IV.

5. AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO

L'aggiornamento è obbligatorio, a norma del comma 1, lett. f dell'allegato 4 al D.lgs. 3 marzo 2011 n. 28.

Pertanto, coloro che hanno conseguito la qualificazione di cui all'art. 15, comma 1 del D.lgs. 28/2011, sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni, che decorrono quindi dal 1 agosto 2013.

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 16/21	
--------------------------	------------	------------	--

La durata minima dell'aggiornamento è pari a 16 ore e può essere realizzato anche attraverso modalità FAD, secondo le indicazioni di ciascuna Regione. La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

6. REQUISITI DI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

La formazione a carattere pratico si sostanzia di esercitazioni in aula e in laboratorio, su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore:

- scelta della componentistica
- condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto
- collaudo
- manutenzione.

I laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, come all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.

Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche, e fisiche (idrauliche, pressione, temperatura, etc..) i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulazione di verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti, simulando anche eventuali guasti.

I laboratori inoltre dovranno rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori potranno non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.

Le Regioni o Province Autonome potranno verificare a campione l'idoneità dei laboratori, anche attraverso enti o società controllate o partecipate di supporto tecnico.

7. REQUISITI DEI FORMATORI

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza. Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

Roma, 24 gennaio 2013

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 17/21	
--------------------------	------------	------------	--

Allegato 1)

DESCRITTIVO DELLA FIGURA PROFESSIONALE		
Denominazione della figura	TECNICO INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI TECNOLOGIE ENERGETICHE ALIMENTATE DA FONTI RINNOVABILI	
Professioni NUP/ISTAT correlate	6 6.1.3.6 6.1.3.6.1 6.1.3.6.2 6.1.3.7	Artigiani e operai specializzati e agricoltori Idraulici e posatori di tubazioni idrauliche e di gas Idraulici nelle costruzioni civili Installatori di impianti termici nelle costruzioni civili Elettricisti nelle costruzioni civili ed assimilati
Attività economiche di riferimento: ATECO 2007/ISTAT	35.30 36.00 43.22	Fornitura di vapore e aria condizionata Raccolta, trattamento e fornitura di acqua Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria

PROCESSO DI LAVORO - ATTIVITÀ	COMPETENZE
A Gestione organizzativa del lavoro Attività <ul style="list-style-type: none"> - Definizione compiti, tempi e modalità operative - Coordinamento operativo - Controllo avanzamento del lavoro - Ottimizzazione degli standard di qualità - Prevenzione situazioni di rischio 	Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività
B Rapporto con i clienti Attività <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione esigenze del cliente - Gestione customer care 	Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili
C Progettazione Attività <ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione schemi di impianto - Stesura manuali d'uso 	Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 18/21	
--------------------------	------------	------------	--

<p>D Gestione anche documentale dell'approvvigionamento e delle attività</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificazione fabbisogno Elaborazione preventivi e documenti di rendicontazione - Gestione scorte ed approvvigionamento 	<p>Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento</p>
<p>E Verifica dell'impianto</p> <p>Attività</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica e collaudo dell'impianto - Predisposizione della documentazione 	<p>Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta</p>

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 19/21	
--------------------------	------------	------------	--

COMPETENZA 1 - MODULO UNICO Interagire con il cliente per coniugare la domanda con le opportunità tecniche e tecnologiche disponibili	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Individuare modalità di interazione differenziate in relazione a situazioni e interlocutori - Acquisire e condividere all'interno della propria organizzazione informazioni ed istruzioni, anche con l'uso di tecnologie - Applicare tecniche di interazione con il cliente - Rilevare situazioni di soddisfazione del cliente e adottare comportamenti risolutivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tecniche di ascolto e di comunicazione - Tecniche e strumenti di raccolta di informazioni anche con il supporto di tecnologie informatiche e applicativi - Tecniche di analisi della clientela e elementi di customer satisfaction - Tecniche di negoziazione e problem solving

COMPETENZA 2 – MODULO UNICO Identificare situazioni di rischio potenziale nell'ambito della sicurezza, adottando comportamenti per una gestione efficace ed efficiente delle attività	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Identificare situazioni di rischio potenziale per la sicurezza, la salute e l'ambiente nel luogo di lavoro, promuovendo l'assunzione di comportamenti corretti e consapevoli di prevenzione - Identificare i fabbisogni formativi del personale - Applicare procedure per la rielaborazione e segnalazione delle non conformità - Prefigurare forme comportamentali di prevenzione - Formulare proposte di miglioramento delle soluzioni organizzative/layout dell'ambiente di lavoro per evitare fonti di rischio 	<ul style="list-style-type: none"> - D.Lgs. 81/2008 e regolamentazioni connesse - Tecniche di rilevazione delle situazioni di rischio - Normativa ambientale e fattori di inquinamento - Normativa CEI/UNI di settore, sistemi di qualità e principali modelli - Preventivistica - Elementi di organizzazione del lavoro - Elementi di gestione delle risorse umane

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 20/21	
--------------------------	------------	------------	--

COMPETENZA SPECIFICA 1 Dimensionare impianti FER termo-idraulici/elettrici	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Definire le specifiche tecniche di impianti FER termo-idraulici/elettrici - Applicare metodi di verifica fattibilità tecnica - Elaborare lo schema funzionale dell'impianto - Applicare tecniche di disegno strutturale dell'impianto - Capacità di lettura ed applicazione di manuali d'uso e schede tecniche 	<ul style="list-style-type: none"> - Componentistica termo-idraulica/elettrica - Disegno tecnico - Elementi di impiantistica FER termo-idraulica/elettrica

COMPETENZA SPECIFICA 2 Predisporre documenti relativi alle attività ed ai materiali, curando il processo di approvvigionamento	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzare tecniche di rilevazione dei costi delle singole attività - Applicare tecniche di analisi dei tempi e metodi per l'uso ottimale di materiali e attrezzature - Identificare le esigenze di acquisto di attrezzature e materiali e la relativa gestione - Applicare tecniche di rendicontazione delle attività e dei materiali, anche in termini di contabilizzazione dei diversi stadi di avanzamento lavori - Applicare criteri e tecniche per approvvigionamento e deposito di materiali e attrezzature - Applicare procedure di segnalazione di non conformità della fornitura - Applicare metodiche per la gestione delle scorte e giacenze 	<ul style="list-style-type: none"> - Elementi di budgeting - Elementi di contabilità dei costi - Modulistica e procedure per la rilevazione dei costi - Tecniche di rendicontazione - Attrezzature e materiali del settore idraulico/termico/elettrico - Tecniche di gestione scorte e giacenze nonché di approvvigionamento

ALLEGATO B Dgr n.	del	pag. 21/21	
--------------------------	------------	------------	--

COMPETENZA SPECIFICA 3	
Condurre le fasi di lavoro sulla base delle specifiche di progetto, presidiando l'attività di installazione e/o manutenzione straordinaria dell'impianto FER	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare criteri di assegnazione di compiti, modalità operative, sequenze e tempi di svolgimento delle attività - Individuare anomalie nel processo di installazione e/o manutenzione - Applicare metodiche per rilevare e segnalare il fabbisogno formativo del personale 	<ul style="list-style-type: none"> - Attrezzature e risorse tecnologiche per la realizzazione di impianti FER - Elementi di organizzazione del lavoro e procedure di gestione delle risorse umane - Normativa CEI/UNI di settore - Sistema di qualità e principali modelli - Strategie e tecniche per ottimizzare i risultati e per affrontare eventuali criticità - Tecniche e strumenti per il controllo dell'impianto

COMPETENZA SPECIFICA 4	
Verificare il funzionamento dell'impianto FER, predisponendo la documentazione richiesta	
ABILITÀ MINIME	CONOSCENZE ESSENZIALI
<ul style="list-style-type: none"> - Applicare metodi per la predisposizione di un piano di verifica e collaudo - Utilizzare strumenti di misura e verifica - Applicare metodiche e tecniche di taratura e regolazione - Applicare tecniche per la compilazione della reportistica tecnica 	<ul style="list-style-type: none"> - Modulistica e modalità di compilazione della documentazione tecnica - Norme CEI/UNI - Strumenti di misura e verifica - Tecniche di collaudo degli impianti termici - Tecniche di messa a punto regolazione degli impianti termici



ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 1/12



Adempimenti per la gestione di progetti per

Installatore e manutentore di impianti energetici
alimentati da fonti rinnovabili (FER)
(D.Lgs. 28/2011)

2013-2016

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 2/12

Indice

PREMESSA	3
A. DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Definizioni.....	3
2. Adempimenti dei beneficiari.....	4
3. Procedure per l'affidamento a terzi.....	5
B. GESTIONE DELLE ATTIVITA'	6
4. Atto di adesione.....	6
5. Pubblicizzazione delle iniziative.....	6
6. Avvio dei progetti e degli interventi formativi.....	7
7. Gestione degli interventi formativi.....	7
8. Comunicazione di variazioni attività.....	8
9. Gestione degli interventi di stage.....	8
10. Gestione degli interventi seminariali.....	9
11. Variazioni progettuali.....	9
12. RegISTRAZIONI delle attività.....	9
13. Monitoraggio.....	10
14. Modalità di verifica degli esiti e attestazioni.....	10
15. Adempimenti conclusivi.....	10
C. VIGILANZA E CONTROLLO	10
16. Attività di vigilanza della Regione Veneto.....	10
17. Verifiche in loco sulla regolarità delle attività.....	11
18. Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento.....	11
19. Trattamento dei dati personali.....	12

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 3/12

PREMESSA

Con il presente documento vengono sanciti gli obblighi in capo al beneficiario, concernenti la gestione amministrativa ed organizzativa per l'avvio e la realizzazione degli interventi di formazione professionale in particolare finalizzati all'abilitazione dell'installatore e manutentore di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) come previsto dall'art. 15 del D.Lgs 28/2011 in conformità agli standard formativi approvati in Conferenza delle Regioni e Province autonome con atto 13/008/CR10b/C9 del 24 gennaio 2013.

Le disposizioni di cui al presente documento trovano vigenza nei limiti delle previsioni di cui alla Direttiva di riferimento.

A. DISPOSIZIONI GENERALI**1. Definizioni**

- **Beneficiario:** ai sensi del presente documento ed ai fini delle presenti disposizioni, il beneficiario è il Soggetto gestore in capo al quale è assegnato il riconoscimento con l'atto di approvazione dei risultati delle istruttorie;
- **Affidamento a terzi:** procedura mediante la quale il beneficiario, per *realizzare* una determinata attività (o parte di essa) acquisisce all'esterno, da soggetti terzi non *partner* e non persone fisiche, forniture e servizi. L'affidamento a terzi prevede esclusivamente le seguenti ipotesi:
 - **delega**, ossia affidamento di azioni/prestazioni/servizi organizzati, coordinati ed eseguiti aventi relazione sostanziale con le finalità e gli obiettivi preordinati al progetto, e che hanno costituito elemento fondante della valutazione dell'interesse pubblico del progetto stesso;
 - **acquisizione di forniture e servizi** aventi carattere meramente esecutivo o accessorio o strumentale rispetto alle finalità proprie e caratterizzanti l'operazione; costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ipotesi di acquisizione di forniture e servizi, la locazione degli immobili, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di convegni, mostre e altre manifestazioni, l'acquisto di materiale didattico, di cancelleria, di materiale di consumo e le attività di consulenza amministrativa e contabile. Per l'acquisizione di forniture e servizi non è necessaria la preventiva autorizzazione da parte della Regione del Veneto;

Non costituiscono ipotesi di affidamento a terzi

- gli incarichi affidati a persone fisiche non titolari di partita IVA attraverso contratti di prestazione o collaborazione individuale;
 - gli incarichi professionali a persone fisiche e/o a studi associati, se costituiti in conformità alla legge n. 1815 del 23/11/1939 e, pertanto, operanti salvaguardando i principi della responsabilità professionale e deontologica in capo al professionista che svolge l'incarico;
 - gli incarichi affidati a persone fisiche titolari di ditta individuale, solamente nel caso in cui la prestazione venga svolta esclusivamente dal titolare medesimo (es. docenza) e non si ricorra all'utilizzo della struttura e dei beni organizzati che costituiscono l'azienda stessa.
- Le fattispecie non comprese nell'elenco di cui sopra costituiscono sempre ipotesi di affidamento a terzi;
- **Partner:** il *partner* è un soggetto che aderisce e partecipa attivamente al progetto sin dalla fase di presentazione. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla Direttiva di riferimento, la sostituzione di un *partner* e l'inserimento di un nuovo *partner* successivamente all'approvazione del progetto sono ammesse solo in via del tutto eccezionale, previa autorizzazione della struttura regionale competente. Le attività realizzate da un *partner* non previsto in sede progettuale o non autorizzato non sono riconosciute, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività.
 - **Partenariato operativo e di rete:** il partenariato è una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività; si distinguono tra *partner* operativi e *partner* di rete. Il partner operativo si configura a partire da un piano di attività dettagliato e dal relativo budget che gli viene assegnato per la realizzazione dei compiti specifici riferiti all'attuazione dell'intervento e si

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 4/12

distingue dal partner di rete che supporta gli interventi progettuali con i propri servizi radicati sul territorio di riferimento, fornisce informazioni, raccordo e collegamenti necessari, ma non gestisce risorse finanziarie. La figura del *partner* operativo è assimilata a quella del soggetto attuatore e ne condivide, per i compiti specifici ad esso affidati, la responsabilità nella gestione e nell'attuazione degli interventi. Il *partner* operativo, pertanto, opera a costi reali, senza possibilità di ricarichi ed è assoggettato a rendicontazione delle spese effettuate a prescindere da eventuali obblighi di fatturazione interna.

Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo ed è oggetto di idonea analisi in sede di valutazione delle proposte. Per garantire una gestione efficace ed efficiente delle risorse progettuali e la partecipazione attiva dell'intera compagine partenariale, devono essere individuati adeguati strumenti e meccanismi volti ad assicurare la collaborazione tra i *partner* nonché il raccordo tra il soggetto proponente e l'Amministrazione concedente. Non possono essere oggetto di partenariato le attività di direzione, coordinamento e amministrazione.

Sono assimilate al partenariato, anche se non previste a progetto, le attività affidate:

- da parte di associazioni ai propri associati e viceversa
- da parte di associazioni temporanee di impresa (A.T.I.) o di scopo (A.T.S.) ai propri associati
- da parte di consorzi o società consortili ai propri consorziati e viceversa
- da parte di imprese ad altre imprese facenti parte dello stesso gruppo tra loro collegate e/o controllate, ai sensi dell'art. 2359, c.c.
- da parte di fondazioni ai soggetti facenti parte delle stesse

2. Adempimenti dei beneficiari

Il beneficiario è tenuto a:

- a) **realizzare** le attività nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e dei progetti approvati e nei termini previsti dalle disposizioni di riferimento;
- b) **rispettare** le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e selezione dei destinatari, quando prevista;
- c) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto e dei destinatari, la competenza e la professionalità degli operatori necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal progetto;
- d) **garantire**, nei confronti della Regione del Veneto, il possesso da parte dei destinatari dei requisiti soggettivi di accesso previsti dai progetti e dalle direttive di riferimento, mediante acquisizione della documentazione comprovante il possesso di tali requisiti, conservandola presso la propria sede. Detta documentazione dovrà essere esibita a richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi degli artt. 71 e seguenti del D.P.R. n. 445/2000 per la verifica, anche a campione, della veridicità delle certificazioni rilasciate dal legale rappresentante del beneficiario in ordine al possesso dei requisiti soggettivi dei destinatari;
- e) **disporre** di locali e attrezzature in regola con le vigenti norme in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi, accreditamento. Ricade sull'esclusiva responsabilità del beneficiario nei confronti della Regione del Veneto la sussistenza delle predette idoneità della sede comunque oggetto di svolgimento;
- f) **disporre** delle attrezzature, apparati e macchinari necessari per la realizzazione delle attività, secondo quanto indicato nei progetti approvati;
- g) **produrre**, ai fini della vigilanza, controllo e monitoraggio da parte dell'amministrazione regionale ed a semplice richiesta motivata, ogni atto e documento concernente le attività oggetto di riconoscimento, nonché a fornire ogni chiarimento o informazione richiesta. Il beneficiario è altresì tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, da parte di personale appositamente incaricato dalla Regione del Veneto, a fini ispettivi e di controllo. Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento;

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 5/12

- h) **garantire** la conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in *stage* rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto. In difetto non sarà riconosciuta l'attività riferibile all'allievo o agli allievi per i quali sia stato accertato il difetto formativo;
- i) **non utilizzare** i destinatari degli interventi per attività di produzione aziendale, sotto qualunque forma e modalità, sia a titolo oneroso che gratuito, a pena di revoca del riconoscimento;
- j) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto eventuali modifiche di natura formale che non comportino mutamenti sostanziali alla struttura e/o all'attività del beneficiario (denominazione sociale, cariche, sede legale, forma giuridica, ecc.);
- k) **comunicare** tempestivamente alla Regione del Veneto le modifiche apportate all'atto costitutivo e/o allo statuto e le modifiche alla struttura e/o all'attività del beneficiario, anche per effetto di fusione, incorporazione, trasferimento del ramo aziendale, cessione di quote sociali, cessione di partecipazioni sociali ecc. La Regione del Veneto si riserva il potere di revocare il riconoscimento delle attività, qualora, per effetto di tali modifiche, vengano meno uno o più requisiti o condizioni richiesti dalla vigente normativa o dalle disposizioni comunitarie, nazionali o regionali per accedere ai contributi stessi o alla disciplina dell'accreditamento;
- l) **registrare** secondo le presenti disposizioni e secondo quelle delle Direttive di riferimento. I documenti utilizzati per la registrazione delle attività (registri, fogli mobili, *report*, ecc.) devono essere mantenuti presso la sede delle attività;
- m) **rispettare** la normativa in materia fiscale, previdenziale, di sicurezza dei lavoratori;
- n) **garantire** la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile nei confronti dei partecipanti, esonerando espressamente la Regione del Veneto da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilità in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime;
- o) **conservare** presso la propria sede legale la documentazione probatoria delle attività svolte, nonché a conservare una copia della documentazione riferita alle assicurazioni stipulate presso la sede di svolgimento dell'attività;
- p) **gestire** in proprio le attività progettuali, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla specifica direttiva di riferimento;

La Regione del Veneto rimane del tutto estranea ai contratti a qualunque titolo che il beneficiario conclude con terzi in relazione al progetto approvato. Il beneficiario esonera da ogni responsabilità la Regione del Veneto per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti di cui sopra. La Regione del Veneto è, inoltre, sollevata da ogni responsabilità verso terzi per inosservanza della vigente normativa in tema di antinfortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di edilizia scolastica, di tutela della salute negli ambienti del lavoro, prevenzione incendi, compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.

I rapporti nascenti per effetto dell'approvazione del progetto non possono costituire oggetto di cessione né di sub-ingresso parziale e/o totale a favore di terzi diversi dal beneficiario o dai *partner*, a pena di revoca del riconoscimento.

3. Procedure per l'affidamento a terzi

Qualora il beneficiario, entro i limiti e alle condizioni previsti dalle Direttive di riferimento, abbia necessità di affidare parti di attività a soggetti esterni, sia nell'ipotesi di delega che in quella di acquisizione di forniture e servizi, dovrà seguire procedure ispirate a criteri di uniformità e trasparenza al fine di garantire i principi di pubblicizzazione e della parità di trattamento. Sono previste procedure diverse in relazione al valore complessivo dell'affidamento stesso, calcolato sul totale dell'operazione, ossia del progetto o del gruppo di progetti approvati a favore del beneficiario relativamente allo stesso atto programmatico (avviso). Le procedure sono le seguenti:

- valore affidamento fino a € 20.000,00: acquisizione diretta;
- valore affidamento da € 20.000,01 a € 50.000,00: consultazione di almeno tre operatori qualificati e scelta del più conveniente (a seconda dell'oggetto dell'affidamento prezzo più basso oppure offerta economicamente più vantaggiosa);

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 6/12

- valore affidamento da € 50.000,01 a € 100.000,00: consultazione di almeno cinque operatori qualificati se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagine di mercato oppure tramite elenco di operatori qualificati nel rispetto del principio di rotazione;
- valore affidamento da € 100.000,01 a € 193.000,00: previsione di un capitolato semplificato, di norma secondo il modello a procedura aperta contenente anche la griglia di valutazione; la scelta è di norma effettuata con il criterio economicamente più vantaggioso; pubblicazione dell'avviso sul sito del beneficiario e su almeno un quotidiano regionale e apertura delle offerte in seduta pubblica;
- valore affidamento da € 193.000,01: selezione del soggetto terzo con procedure ispirate ai principi del codice dei contratti pubblici.

E' vietato il frazionamento artificioso delle acquisizioni in quanto finalizzato all'elusione della procedure di cui sopra.

E' sempre fatta salva la possibilità di utilizzare, per ogni soglia di valore, procedure di affidamento previste per soglie di valore superiori. Non possono essere oggetto di affidamento a terzi le attività di coordinamento, direzione, e segreteria organizzativa dell'intervento formativo o progettuale nel suo complesso.

Il ricorso all'affidamento ad un unico operatore determinato è consentito qualora si tratti di forniture e servizi di particolare natura tecnica o artistica attinenti alla tutela di diritti esclusivi.

B GESTIONE DELLE ATTIVITA'**4. Atto di adesione**

Successivamente all'approvazione dei progetti, e almeno 8 giorni prima dell'avvio del corso, il beneficiario sottoscrive l'Atto di Adesione¹ redatto secondo il modello approvato, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

La sottoscrizione dell'atto di adesione è condizione indispensabile per l'avvio del progetto.

Con l'atto di adesione il beneficiario, conosciuta l'avvenuta approvazione del progetto, si obbliga ad eseguire l'attività e a conformarsi incondizionatamente a quanto stabilito dalle normative comunitarie, nazionali e regionali, dalle presenti disposizioni e dalle specifiche disposizioni della direttiva di riferimento.

Nell'atto di adesione il beneficiario indica il domicilio eletto presso il quale intende che ogni comunicazione connessa al progetto approvato, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, venga inoltrata.

Eventuali variazioni del domicilio eletto non previamente comunicate alla competente struttura a mezzo di lettera raccomandata non saranno opponibili alla Regione del Veneto anche se diversamente conosciute.

Un originale dell'atto di adesione riferito all'operazione viene consegnato direttamente agli uffici regionali della struttura competente ovvero spedito per raccomandata A/R.

L'Amministrazione Regionale verifica, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni concernenti l'assenza di cause ostative contenute nella dichiarazione sostitutiva di certificazione allegata all'atto di adesione, ai sensi degli articoli 71 e ss. del D.P.R. n. 445/00.

L'Amministrazione Regionale dichiara decaduto il beneficiario qualora, in esito ai predetti controlli, emergano dichiarazioni non veritiere.

L'atto di adesione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 5 della L. 21.12.1978, n. 845.

5. Pubblicizzazione delle iniziative

I soggetti attuatori sono tenuti a informare la potenziale utenza degli interventi circa:

- le modalità e i termini previsti per avere accesso all'intervento;
- il fatto che il progetto è stato riconosciuto dalla Regione del Veneto.

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari rivolti ai destinatari, ai potenziali destinatari ed al pubblico devono recare l'emblema della Regione del Veneto.

¹ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg> scegliere il file denominato CON-Dec939-09_A11B_ProgNonFinanziati-RiconoscReg; la consegna dovrà essere effettuata all'Ufficio Atti di Adesione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 7/12

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, nei casi di grave violazione, debitamente contestata, delle disposizioni riguardanti la pubblicizzazione del progetto, la Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere alla revoca del riconoscimento.

6. Avvio dei progetti e degli interventi formativi

Per l'autorizzazione all'avvio del progetto e/o dell'intervento, il beneficiario comunica le seguenti informazioni utilizzando le modalità definite dalle strutture regionali:

- data di inizio dell'attività formativa;
- elenco degli operatori coinvolti nell'intervento;
- calendario dell'intervento;
- elenco dei destinatari delle attività.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, gli eventuali registri presenza e fogli mobili da vidimare, accompagnati da lettera di richiesta vidimazione conforme al modello regionale.

Contestualmente, per allievi cittadini stranieri, deve essere esibita copia del titolo di studio conseguito in Italia o copia della dichiarazione di superamento della prova di lingua italiana rilasciata dalla Regione Veneto oppure copia del certificato di competenza linguistica rilasciato dagli enti certificatori, almeno di livello A2².

Il beneficiario conserverà agli atti copia cartacea degli elenchi nominativi sopra indicati, completi delle firme autografe degli interessati anche ai fini dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03.

Dovranno inoltre essere conservati agli atti del beneficiario i curricula degli operatori coinvolti nelle attività con indicazione, per il personale docente, delle discipline insegnate.

Il termine sopra indicato potrà essere ridefinito con successivi provvedimenti, anche in seguito all'adozione di procedure informatizzate per la gestione delle attività.

La mancata presentazione dell'atto di adesione, debitamente compilato, comporta la non vidimazione del registro presenze utenti.

Non saranno riconosciute attività formative iniziate prima della consegna della documentazione di avvio e della vidimazione dei registri.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito potranno essere emanate con atto del Dirigente della Direzione Regionale competente prima dell'avvio delle attività.

7. Gestione degli interventi formativi

La durata oraria delle singole lezioni è definita in 60 minuti. La progettazione degli interventi e ogni disposizione riferita alla realizzazione del monte ore va rapportata a tale durata.

Qualora per ragioni organizzative il beneficiario ritenga necessario strutturare le ore di docenza su unità di tempo inferiori all'ora, sul registro presenze andrà annotato l'orario preciso di inizio e di termine delle lezioni.

Non è possibile effettuare pause durante lo svolgimento delle attività. Di conseguenza, il calendario dovrà tener conto di eventuali sospensioni o pause ricreative previste tra la conclusione di una lezione e l'avvio di un'altra.

Tutte le disposizioni relative al raggiungimento del monte ore andranno applicate sommando e ricomponendo la durata effettiva delle lezioni in unità orarie di 60 minuti.

L'orario giornaliero non potrà superare le sei ore di lezione in caso di orario continuato o le otto ore di lezione in caso di orario spezzato.

Salvo casi eccezionali, preventivamente comunicati agli uffici regionali, l'attività didattica non può iniziare prima delle ore 8 e non può terminare oltre le ore 23.00; non può inoltre svolgersi in giorni festivi e il relativo orario settimanale non potrà superare le 40 ore di lezione calcolate in unità orarie di 60 minuti.

² Cfr paragrafo 4 "Destinatari" di cui alla Direttiva All B al presente provvedimento.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 8/12

La frequenza alle azioni formative è da intendersi obbligatoria. Salvo diverse indicazioni presenti nelle discipline specifiche, per l'ammissione all'eventuale esame finale non deve venire superato il tetto massimo di assenze previsto in Direttiva.

I percorsi formativi sono organizzati in modo da prevedere la frequenza dell'intero gruppo di utenti alle attività formative, salve diverse previsioni contenute nella direttiva di riferimento.

Durante lo svolgimento degli interventi formativi, non è consentita la presenza in aula di persone i cui nominativi non siano stati comunicati alle strutture regionali.

E' possibile prevedere l'organizzazione di visite didattiche, quali utili implementazioni del percorso formativo. Se non previste in fase progettuale devono essere oggetto di approvazione regionale.

8. Comunicazione di variazioni attività

Le seguenti variazioni devono essere comunicate in via preventiva (ossia fino al momento previsto da calendario per l'inizio dell'attività specifica) attraverso l'applicativo "Monitoraggio Allievi Web"³, a pena di inammissibilità, da parte del beneficiario:

- tutte le variazioni al calendario delle attività, qualora previsto, comprese le variazioni di sede, data e orario dell'attività;
- sospensione o annullamento di una lezione o di un'attività prevista dal calendario;
- inserimento di partecipanti agli interventi, con indicazione della data di inizio fruizione del servizio da parte del partecipante (es. data di inizio frequenza per gli allievi); in particolare, l'inserimento di nuovi allievi negli interventi formativi andrà effettuato nel rispetto dell'ordine dell'eventuale graduatoria di selezione;⁴
- inserimento di nuovi docenti o di nuovi operatori non precedentemente comunicati;⁵
- ritiro di allievi

Devono inoltre essere comunicate le variazioni riferite al beneficiario, secondo quanto previsto precedentemente.

9. Gestione degli interventi di stage

Ai fini dell'autorizzazione all'avvio dello stage, il beneficiario comunica, con le modalità che saranno definite, la data di avvio dello stage/tirocinio, il calendario di svolgimento delle attività e gli abbinamenti allievo/azienda.

Il beneficiario presenta alla struttura competente, entro lo stesso termine, i fogli mobili da vidimare, accompagnati da lettera di richiesta vidimazione conforme al modello regionale.

Eventuali autorizzazioni allo svolgimento di stage fuori Regione dovranno essere preventivamente richieste alla struttura regionale competente e da questa autorizzate.

Al fine di verificare il corretto e proficuo svolgimento delle attività, durante il periodo di stage il beneficiario organizza visite periodiche dei tutors formativi e/o rientri degli allievi presso la sede formativa.

I beneficiari devono in via preliminare:

- individuare le aziende tenendo conto delle caratteristiche dell'azienda, dell'allievo e del percorso formativo;
- stipulare apposita convenzione con le aziende ospitanti, che deve essere trattenuta agli atti del beneficiario a disposizione della Regione;
- concordare le date di svolgimento;
- comunicare lo svolgimento dello stage ed il calendario a:
 - Sede provinciale INAIL, ai fini dell'estensione della copertura assicurativa
 - Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro;

³ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatoriformazione>.

⁴ La comunicazione va preventivamente effettuata anche via mail all'indirizzo di posta elettronica: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it.

⁵ La comunicazione va preventivamente effettuata anche via mail all'indirizzo di posta elettronica: formazione.riconoscimento@regione.veneto.it.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 9/12

10. Gestione degli interventi seminariali

La data di svolgimento del seminario deve essere inserita nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web" almeno tre giorni prima dello stesso e contestualmente comunicata via mail agli uffici regionali⁶. Tale operazione avrà, a tutti gli effetti, valore di comunicazione di avvio.

Entro le 48 ore successive allo svolgimento del seminario, i nominativi dei partecipanti devono essere inseriti nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web". In caso di giorno festivo, l'inserimento è posticipato al primo giorno lavorativo utile.

Data la valenza certificativa degli elenchi contenuti nell'applicativo "Monitoraggio Allievi web", l'elenco dei partecipanti deve coincidere con l'elenco di quanti hanno ottenuto l'attestato di partecipazione. In caso di controversia, fa fede il dato trasmesso in "Monitoraggio Allievi web".

11. Variazioni progettuali

Eventuali variazioni al progetto o agli interventi che si rendessero necessarie nell'attuazione dello stesso vanno sottoposte preventivamente alla valutazione delle strutture regionali competenti e da questa approvate. Non possono in ogni caso essere modificati gli obiettivi formativi del progetto.

12. RegISTRAZIONI delle attività

Per ogni intervento formativo dovrà essere utilizzato un registro delle presenze preventivamente vidimato presso la competente Direzione regionale, nel quale dovranno essere elencati, rispettando l'ordine alfabetico, i partecipanti.

Per la registrazione delle presenze durante gli interventi rivolti al singolo utente o a piccoli gruppi di utenti dovranno essere utilizzati gli appositi registri a fogli mobili individuali, preventivamente vidimati presso la competente Direzione regionale.

I registri delle presenze e i registri a fogli mobili vidimati costituiscono l'unico documento valido ai fini del riconoscimento delle attività realizzate.

Per i giorni in cui le lezioni si svolgono il mattino e il pomeriggio, con pausa intermedia, devono essere predisposte due pagine di registro.

I registri e i fogli mobili vidimati vanno compilati giorno per giorno, in tutte le loro parti, anche con riferimento alle assenze degli allievi e alle variazioni didattiche.

Le firme degli allievi e del docente dovranno essere apposte contestualmente all'inizio e al termine delle lezioni. In caso di presenza in aula di tutor e/o coordinatore, questi apporranno la propria firma nel registro presenze. Non è necessaria la barratura della relativa casella di firma in caso di mancata presenza del tutor e/o coordinatore in aula.

Le sezioni relative alle ore svolte e ai relativi progressivi, e il visto del responsabile del progetto devono essere aggiornati con cadenza al massimo settimanale.

Si raccomanda ai destinatari degli interventi e agli operatori coinvolti nel progetto una particolare attenzione nella compilazione dei documenti vidimati che risultano, a tutti gli effetti, dei documenti pubblici sui quali sono da evitare omissioni o alterazioni che potrebbero costituire illeciti penali perseguibili a norma di legge.

In caso di smarrimento del registro presenze e/o dei fogli mobili, il beneficiario dovrà darne tempestiva comunicazione mediante formale dichiarazione relativa all'attività svolta (allievi, docenti, ore e giorni), conservando agli atti analoghe dichiarazioni rilasciate dai destinatari - se maggiorenni - e dagli operatori interessati.

⁶ La comunicazione va effettuata all'indirizzo mail formazione.riconoscimento@regione.veneto.it. L'oggetto della mail deve coincidere con il codice dell'intervento attribuito nel provvedimento di approvazione.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 10/12

13. Monitoraggio

Il beneficiario ha l'obbligo di fornire, secondo i modi e i tempi stabiliti dalla Regione del Veneto, tutte le informazioni necessarie al corretto espletamento del monitoraggio procedurale, fisico di cui alle presenti disposizioni.

Il beneficiario è tenuto altresì a garantire l'invio dei dati rilevanti ai fini del monitoraggio qualitativo che saranno richiesti dalla Regione del Veneto secondo le scadenze e alle modalità comunicate di volta in volta.

14. Modalità di verifica degli esiti e attestazioni

Dovrà pervenire alla Direzione regionale Formazione la proposta di calendario d'esame di accertamento finale, almeno un mese prima dell'inizio dell'esame per gli interventi di tipologia 1 Abilitazione e almeno due mesi prima per gli interventi di tipologia 3 Qualifica.

Gli attestati rilasciati agli allievi risultati idonei alle prove finali sono predisposti a cura del soggetto gestore su documento conforme al modello regionale⁷ secondo le modalità indicate. Agli attestati va applicata una marca da bollo del valore vigente.

Gli attestati verranno riconsegnati all'Organismo di Formazione firmati e numerati, previo accertamento della correttezza dei dati.

15. Adempimenti conclusivi

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascun intervento formativo l'Odf provvederà a trasmettere, utilizzando i modelli e le modalità definiti dalla struttura regionale competente, quanto segue:

- lettera di conclusione dell'intervento formativo;
- elenco conclusivo degli utenti da trasmettere sia in cartaceo che tramite l'applicativo "Monitoraggio Allievi Web";
- verbale d'esame⁸;
- attestati⁹.

C. VIGILANZA E CONTROLLO**16. Attività di vigilanza della Regione Veneto**

La Regione del Veneto svolge attività di vigilanza e controllo sulla corretta esecuzione del progetto, nonché sulla correttezza finanziaria, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e delle attività approvate.

In caso di errori sostanziali riscontrati nella documentazione presentata in fase di progettazione, gestione e rendicontazione delle attività, le dichiarazioni sottoscritte, nei casi previsti, al fine di fornire la corretta informazione dovranno essere sempre supportate da idonea documentazione.

Il controllo, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti in riferimento alla corretta e conforme realizzazione da parte dei beneficiari dei progetti approvati in rapporto alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali (regolarità dell'esecuzione e conformità alle norme) sarà effettuato attraverso verifiche documentali e controlli in loco.

⁷ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>.

⁸ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>. Solo per i percorsi di abilitazione (tipologia 1) e di qualifica (tipologia 3).

⁹ Reperibile al link: <http://www.regione.veneto.it/web/formazione/esami>. Solo per i percorsi di abilitazione (tipologia 1) e di qualifica (tipologia 3). Si precisa che per i percorsi di aggiornamento (tipologia 2) gli attestati vanno rilasciati agli aventi diritto direttamente dal Soggetto gestore, senza preventiva repertoriazione regionale.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 11/12

17. Verifiche in loco sulla regolarità delle attività

Durante lo svolgimento delle attività progettuali, la Regione del Veneto, tramite proprio personale o soggetti appositamente incaricati effettua verifiche, anche in loco ed anche sulla base di metodi di selezione a campione, sul regolare svolgimento delle attività.

Nel caso di controlli in loco, il beneficiario è tenuto a consentire l'accesso ai propri locali, od in suo possesso o comunque detenuti, sede di svolgimento dell'attività, e a garantire l'accesso presso le aziende sede di *stage* da parte di personale regionale o di soggetti appositamente incaricati dalla Regione del Veneto.

Il rifiuto dell'accesso comporta la revoca del riconoscimento.

I registri di presenza, i fogli mobili, ogni documentazione attestante lo svolgimento delle attività, le modalità di pubblicizzazione delle iniziative e le attività di selezione devono essere mantenuti presso la sede di svolgimento dell'attività stessa, a disposizione per eventuali controlli.

La riscontrata mancanza in sede ispettiva, nel luogo di svolgimento dell'attività, del registro e/o dei fogli mobili, comporta, in sede di rendicontazione, il mancato riconoscimento delle corrispondenti attività, ancorché le stesse siano stata riscontrata in atto.

In esito al controllo, il personale che lo ha eseguito redige verbale di verifica. Copia della documentazione concernente l'attività ispettiva è inserita nel fascicolo di gestione. Su richiesta del legale rappresentante del beneficiario ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., la competente struttura rilascia copia del predetto verbale.

Il verbale rappresenta sinteticamente la situazione di fatto al momento del controllo, in ordine allo svolgimento delle attività ed alla compilazione del registro presenze, in rapporto al progetto approvato e alla documentazione presentata dal beneficiario alla competente struttura regionale. Quanto rilevato in detto verbale forma oggetto di istruttoria da parte della competente struttura.

Qualora fossero rilevate, in esito a detta istruttoria, irregolarità concernenti lo svolgimento dell'attività progettuale o delle attività di pubblicizzazione del progetto o selezione dei partecipanti, le stesse sono formalmente contestate al beneficiario, con eventuale richiesta di chiarimenti e con facoltà di presentare comunque osservazioni e memorie entro il termine di 20 giorni dalla ricezione della contestazione da parte del beneficiario. Tenuto conto degli eventuali chiarimenti e/o delle osservazioni o memorie pervenuti, la competente struttura, se ritiene sussistenti e ingiustificate le irregolarità contestate, adotta o propone, entro 90 giorni dal termine sopra richiamato, i conseguenti provvedimenti, dandone comunicazione al soggetto gestore. Qualora dal verbale non emergano irregolarità ovvero siano ritenute accoglibili le osservazioni, memorie o chiarimenti del beneficiario, la struttura competente dispone l'archiviazione.

Salvo che non si configuri una più grave violazione da parte del beneficiario, le irregolarità od omissioni rilevate e debitamente contestate nella tenuta dei registri e/o fogli mobili comportano l'applicazione delle decurtazioni successivamente indicate. Stante la sostanziale natura di atto pubblico del registro presenze e dei fogli mobili, in quanto previamente vidimati dalla Regione del Veneto, si considerano gravi irregolarità le attestazioni contrastanti con quanto accertato in sede di controllo.

18. Revoche e sospensioni cautelative del riconoscimento

La Regione del Veneto si riserva la potestà di procedere a revoca parziale o integrale del riconoscimento concesso al beneficiario nei seguenti casi:

- grave violazione della normativa inerente la gestione delle attività oggetto del presente documento;
- modifiche introdotte nel progetto, non autorizzate con provvedimento della struttura competente o gravi difformità progettuali debitamente riscontrate e contestate.

Comporta inoltre la revoca del riconoscimento il mancato avvio del progetto nei termini previsti dalle Direttive di riferimento, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle stesse.

In caso di violazioni comportanti, secondo le vigenti disposizioni la revoca del riconoscimento, la struttura competente, previa contestazione al beneficiario e tenuto conto delle controdeduzioni dello stesso, da far pervenire entro il termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento delle stesse, provvede con proprio atto motivato alla suddetta revoca.

Costituiscono fonti per l'accertamento delle violazioni i riscontri ispettivi della competente struttura, nonché verbali di constatazione della Guardia di Finanza, redatti ai sensi dell'art. 30 della L. n. 526/99 art. 20 D.

L.vo n. 74/00, artt. 51 e 52 D.P.R. n. 633/72 e 31,32,33, D.P.R. n. 600/73, i cui rilievi sono autonomamente valutati dall'Amministrazione Regionale, nonché ogni altro atto idoneo allo scopo.

ALLEGATOC alla Dgr n. 653 del 07 maggio 2013

pag. 12/12

Qualora, nei confronti del beneficiario, emergano comunque gravi indizi di irregolarità, riguardanti l'attività oggetto del presente documento, la Regione del Veneto si riserva la potestà di disporre la sospensione cautelativa del riconoscimento in relazione alla specifica attività, fino a completo accertamento della sussistenza o meno delle predette irregolarità. La sospensione è disposta con atto motivato della struttura competente, comunicato all'interessato.

Indipendentemente dalle modalità di accertamento delle irregolarità, fatto salvo quanto previsto dalle Direttive di riferimento e dalle presenti disposizioni, si riportano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti previste decurtazioni a carico del beneficiario, fatti salvi i diritti dei destinatari delle attività:

- Attività svolta in assenza dei requisiti previsti (di sede, attrezzature, professionalità degli operatori), rilevata mediante accertamento in contraddittorio, oppure in assenza di autorizzazione quando prevista: mancato riconoscimento delle attività svolte in assenza di tali requisiti;
- Variazioni al progetto non autorizzate tali da non modificare gli elementi oggetto della valutazione: mancato riconoscimento delle attività oggetto di variazione;
- Attività svolta in assenza di comunicazione di avvio o conclusione: mancato riconoscimento delle attività svolte prima della comunicazione di avvio o successivamente alla scadenza del termine;
- Mancata o ritardata comunicazione di variazione calendario relativamente a sede, data e orario: mancato riconoscimento delle attività svolte in assenza di calendario;
- Difformità di sede, data, orario delle attività tra quanto riportato sui documenti vidimati di registrazione delle attività e il calendario comunicato: mancato riconoscimento delle attività difformi;
- Mancata apposizione delle firme dell'operatore sui documenti di registrazione delle attività: mancato riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità;
- Mancata apposizione di firma di presenza del destinatario sui documenti di registrazione: mancato riconoscimento;
- Irregolare tenuta dei documenti di registrazione delle attività (registro, fogli mobili ecc.): mancato riconoscimento delle attività oggetto di irregolarità;
- Partecipazione di destinatari privi dei requisiti previsti dalle disposizioni di riferimento: non riconoscibilità delle attività riferite al destinatario privo dei requisiti e la revoca del riconoscimento qualora il destinatario non calcolabile abbia concorso a formare il numero minimo necessario per il riconoscimento dell'intervento;
- Non conformità delle mansioni effettivamente svolte dagli allievi in tirocinio rispetto ai contenuti e obiettivi del progetto: mancato riconoscimento delle attività riferibili all'allievo per le attività di tirocinio;
- Mancato rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di pubblicizzazione delle iniziative e di selezione dei partecipanti: mancato riconoscimento delle attività relative;

Ferme restando le ipotesi di revoca parziale o integrale del riconoscimento secondo le disposizioni vigenti, ulteriori fattispecie di irregolarità formali e/o sostanziali, non previste nel suddetto elenco, comporteranno la valutazione di revoca delle attività in diretta proporzione con il numero di ore corrispondenti alle irregolarità riscontrate.

Qualora le irregolarità sopra richiamate pregiudichino l'efficacia dell'intervento o del progetto, la Regione del Veneto si riserva la potestà di dar luogo alla revoca integrale del riconoscimento.

19. Trattamento dei dati personali

Tutti i dati personali di cui la Regione del Veneto – Direzione Formazione venga in possesso in occasione dell'espletamento delle presenti disposizioni verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La relativa "Informativa" è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.